CODICE PENALE

Art. 338 c.p.

Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti

Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica Autorita' costituita in collegio, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attivita', e' punito con la reclusione da uno a sette anni.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessita', qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi.

Versione in vigore dal 1 luglio 1931, non più in vigore dal 10 novembre 1944 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice penale
Estremi	Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
Libro	Secondo — Dei delitti in particolare
Titolo	Secondo — Dei delitti contro la pubblica amministrazione
Capo	II — Dei delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1930

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-penale/art-338-violenza-o-minaccia-ad-un-corpo-politico-amministrativo-o-giudiziario/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it